



**Commissione Tributaria Provinciale
Matera**

Via Cappelluti, 62 Matera - CAP: 75100
Telefono: 06 93830835 Fax: 06 93837812 - 06 50171918
Email: ctrib.p.mt@mef.gov.it
Email (PEC): CommTribProvMT@pce.finanze.it

Presidenza

Decreto n. 568/2020

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE NELLA C.D. "FASE 2" DELL'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA DAL 12 MAGGIO AL 31 LUGLIO 2020 PER CONTRASTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA, AI SENSI DELL'ART. 83.6/7 DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 - "MISURE DI POTENZIAMENTO ... CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19" - COME MODIFICATO DALL'ART 36 D.L. 08/04/2020 N. 23 E POI CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. N. 24 APRILE 2020, ULTERIORMENTE MODIFICATO DAL D.L. 30.04.2020.

IL PRESIDENTE

Vista la normativa in oggetto che prevede che i capi degli uffici giudiziari per il periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020 devono adottare «...*le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.*»;

considerato che dette disposizioni sono estese, ai sensi del comma 21 del d.l. n. 18/2020 (di seguito "decreto"), anche alle Commissioni Tributarie.

dato atto che;

a.al fine dell'adozione dei provvedimenti contenenti le misure organizzative la norma ha prevista la previa consultazione dell'Autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e del COA;

b.con nota datata 20 aprile 2020, lo scrivente ha comunicato al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Matera ed al Presidente dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Matera che il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria, con nota del 16 detto, aveva fra altro mandato ai Presidenti delle Commissioni di promuovere *protocolli d'intesa* allo scopo di individuare le modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo e favorire prassi uniformi sul territorio nazionale in relazione all'emergenza in predicato ed aveva anche a detta nota allegato lo schema di un protocollo d'udienza da remoto (art. 83.7, *lett. f*), decreto), nonché d'udienza a trattazione scritta (art. 83.7, *lett. h*);

c.con nota datata 05.05.2020, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale della Basilicata e (nuovamente) ai Presidenti del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati e dei Commercialisti ed Esperti Contabili, nonché al Presidente della CTR di Potenza ed al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, lo scrivente ha così testualmente esposto:

«Al fine di consentire una compiuta valutazione della sussistenza o meno di situazioni di rischio sanitario nell'attività da svolgere nel detto periodo nella CTP di Matera, sono di seguito in sintesi indicate le misure organizzative e le tipologie di attività processuale che verrà svolta e le relative modalità.

Per quanto attiene alle misure organizzative, verranno mantenute le accortezze, già adottate avendo in debito conto quanto sinora segnalato dal Ministero della Salute, da codesto Ente regionale, nonché dalle altre autorità indicate nel co. 6 citato, come anche le direttive diramate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e dal MEF onde salvaguardare l'esigenza di evitare il contagio da contatti personali (vedi, anche: Circolare n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive normative) che è posta a fondamento dell'art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020: il che vuol dire che, giusta il superiore Consesso, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, la presenza del personale negli uffici sarà limitata per assicurare esclusivamente le attività indifferibili, che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, saranno forniti presidi individuali di protezione, previsto l'accesso di pubblico su appuntamento e ad orario, saranno esposti avvisi con l'indicazione delle linee guida indicate dal Ministero della Salute. Proseguirà, quindi, la modalità del c.d. "lavoro agile", limitando la presenza di presidi in ufficio al numero di personale strettamente necessario allo svolgimento di attività che non può essere diversamente eseguita.

Per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, inoltre, onde garantire il distanziamento sociale normativamente previsto, sarà fissata la capienza massima di presenze, in rapporto alle superfici dei diversi ambienti, nelle stanze degli uffici amministrativi e di Presidenza/Dirigenza, sia - ed in speciale considerazione - nell'aula d'udienza e nelle aree di eventuale attesa, che sono particolarmente anguste; planimetrie - apposte all'esterno di stanze ed aula - indicheranno graficamente i punti delle sedute per personale, difensori e di eventuale astanti, che verranno segnalati da opportuni marcatori segnaposto.

Sebbene, come detto, l'accesso di difensori o utenti agli uffici avverrà ad orario e su appuntamento, è in corso la verifica della possibilità di predisporre front-office, per le attività (consegna o ritiro di atti) che non consentano il rispetto della distanza sociale di un metro, fermo restando l'obbligo di utilizzare i presidi protettivi individuali (idonea mascherina e guanti).

Si rappresenta la necessità di collaborazione di codesto ente regionale al fine di dotare, se ritenuto opportuno e quanto meno nei singoli giorni di presenza dell'utenza - gli accessi principali dello stabile, presidiati da personale competente (CRI; Esercito) - degli accorgimenti, tecnici e sanitari, ed in particolare dei termoscanner, ulteriormente funzionali alla finalità di evitare, per giudici e personale amministrativo, come anche per difensori e presenti in genere, ogni rischio di contagio.

Per quanto attiene alla delimitazione degli affari giudiziari che potranno essere trattati nel periodo di parziale ripresa dell'attività giudiziaria - individuato dal 12 maggio al 31 luglio p.v. - si rappresenta che:

>è intenzione di questa Presidenza di privilegiare la trattazione dei procedimenti con le modalità di svolgimento - ad orari prefissati - di cui all' art. 83, co. 7, lett. f), nel testo della legge di conversione (ossia da remoto), ovvero alla lett.h) del medesimo comma (ossia con scambio e deposito in telematico di note scritte) e, solo in estrema analisi, in "presenza" (ma solo se compatibile in concreto con la piena ed assoluta osservanza delle cautele prescritte dai vari interventi normativi);

>faranno eccezione al possibile rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020:

.udienze per procedimenti ritenuti "urgenti" [co. 3, lett. a), norma di chiusura dell'elencazione ivi contenuta];

.udienze per procedimenti cautelari, con la sola esclusione di quelli che richiedano attività istruttoria non documentale;

Resto in attesa delle indicazioni/parere di codesta Autorità Regionale e dei Presidenti degli Ordini in indirizzo, già interessati con nota del 20.04.2020 (quindi anteriore alle ultime modifiche normative), rimasta senza riscontro, dovendo in tempi brevi predisporre l'adozione delle necessarie misure organizzative di contenimento del rischio di contagio da Covid-19 per l'imminente periodo a partire dal 12 p.v.

In mancanza di riscontro entro il termine dell'8 maggio, riterrò la presente segnalazione assentita. Con ringraziamento anticipato.»;

dato atto che il Presidente della Giunta regionale di Basilicata ed i presidenti dei citati ordini professionali di Matera non hanno fornito risposta nel termine previsto e che vi è urgenza di provvedere;

visto il proprio decreto n. 483 del 14 aprile 2020 con il quale è stato disposto il rinvio delle udienze relative al periodo 9 marzo - 11 maggio 2020 e rimandata ad un successivo decreto la regolamentazione del periodo 12 maggio - 30 giugno 2020 (ora 31 luglio 2020);

visto il calendario delle udienze relativo al mese di maggio, in cui sono state fissate udienze in date 22 maggio per la sez. 1a e 14 e 28 maggio per la sez. 2a;

considerata l'esigenza di garantire alle parti i termini di cui agli artt. 31, 32 del d.lgs. n. 546/92;

lette le indicazioni adottate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria nella riunione di Comitato del 15 aprile 2020, comunicate con la nota su citata, con cui (anche) è stato raccomandato: «...per la "dichiarazione di urgenza" in relazione ai procedimenti tributari " la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti" ex articolo 83, comma 3, lett. a), ultima parte ... (di)... valutare la gravità del pregiudizio tenendo conto della necessità di temperare l'interesse delle parti, in relazione al danno specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si rende necessaria per la trattazione del procedimento; fermo restando che per tutti i procedimenti indicati nell'articolo 83, comma 3, lett. a) ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza ad opera dei soggetti a ciò deputati, potrà essere valutato il rinvio ove siano le parti a richiederlo; i procedimenti cautelari dovrebbero essere considerati urgenti qualora la parte lo richieda;

...di valutare la possibilità di favorire, per il periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020, la trattazione dei ricorsi in cui non è stata presentata istanza di pubblica udienza e di valutare una possibilità di consentire comunque la trattazione dei ricorsi ove la parte ricorrente lo chieda, rinunciando alla pubblica udienza o ai termini di costituzione o di deposito memorie»;

dato atto:

.che l' art. 83.7 lett. f, decreto, è stato modificato dal d.l. n. 28/2020 ed il testo vigente è il seguente: «...[i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure...] ... f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento.

All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;»;

.che il testo dell' art. 83.7 lett. h, decreto, è il seguente:

«...[i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure...] ...h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.»,

ritenuto che nella celebrazione delle udienze del mese di giugno e luglio 2020 lo svolgimento delle udienze pubbliche, quando da remoto deve avvenire tramite applicativi messi a disposizione dal Ministero Economia e Finanze, ancora non disponibili, essendo in fase di emissione il necessario Decreto del Direttore Generale delle Finanze;

visto l' art. 33.1 d.lg.vo n. 546 / 1992 che stabilisce che *«La controversia è trattata in camera di consiglio salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pubblica udienza....»;*

PQM

relativamente al periodo che va dal 12 maggio 2020 fino al 31 luglio 2020;

dispone:

1. sono rinviate a nuovo ruolo, onde consentire il rispetto dei termini di cui agli artt. 31 e 32, d.lgs. n. 546/1992 ¹, sospesi per effetto dell' art. 83 decreto (anche) l'udienza del 22 maggio, fissata nella la Sez. 1 e le udienze del 14 e 28 maggio, fissate nella la sez. 2;

2. i processi e ricorsi **già fissati** nelle udienze del 5 e del 19 giugno, per la sez. 1a, dell'11 e del 25 giugno, per la sez. 2°; nonché nelle udienze a fissarsi a luglio 2020 per la sez. 1° e per la sez. 2°, sono svolti - mancando i programmi di collegamento da remoto fruibili dalla generalità degli utenti della giustizia tributaria [il cui avvio è programmato, dopo la pubblicazione del Decreto Direttoriale con le regole tecnico-operative, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria] - in camera di consiglio, nella forma "scritta" [di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. 18/20, per le udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori] *mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;*

¹ Articolo 32 - Deposito di documenti e di memorie.

1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1. 2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al precedente comma ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.

3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.

Articolo 31 - Avviso di trattazione.

1. La segreteria da' comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima.

2. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.

2.1 allo scopo, i collegi trattano i ricorsi ed i processi in cui non è stata affatto presentata istanza di pubblica udienza e quelli per i quali la parte che l'abbia chiesta vi rinunci, con richiesta comunicata alla Segreteria e notificata alla/e altra/e parte/i almeno quindici giorni prima dell'udienza stessa;

2.2 in tal caso, le parti, non oltre 10 giorni prima della udienza fissata (5 giorni per il procedimento cautelare), provvedono al deposito telematico di note conclusive sviluppando i punti salienti delle argomentazioni orali, nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza; inoltre, le parti fino ai 3 giorni lavorativi precedenti all'udienza possono depositare - sempre in via telematica - dichiarazioni e documenti che si sarebbero potuti produrre durante la discussione orale, ferme le preclusioni di rito, con salvezza del diritto di replica, due giorni prima dell'udienza stessa;

3. nelle udienze di calendario già previste in date successive a quelle di cui al punto 2 che precede **possono altresì essere fissati**, per la trattazione;

.in maniera prioritaria, le istanze di sospensione, qualora la parte previamente abbia assentito alla trattazione scritta;

.secondariamente, i ricorsi per la trattazione del merito, già rinviati d'ufficio a nuovo ruolo a causa dell'emergenza sanitaria, nei quali egualmente non sia stata affatto presentata istanza di pubblica udienza, ovvero per i quali la parte che l'abbia chiesta tempestivamente rinunci alla pubblica udienza ed ai termini processuali, con richiesta comunicata alla Segreteria e notificata alla/e altra/e; qualora vi sia disaccordo tra le parti sul rito andrà preferita - nell'ordine - la modalità ordinaria di trattazione, successivamente quella dell'udienza da remoto;

4. nelle udienze di cui al punto 3 che precede - ed anche in quella unica mensile, di natura straordinaria, che il presidente della sezione ha facoltà di aggiungere a quelle stabilite di calendario - vengono fissati di un numero massimo di n. 15 fascicoli fra istanze di sospensione e ricorsi per il merito;

5. è comunque in facoltà delle parti formulare tempestiva, motivata richiesta di rito ordinario; in tal caso la causa - previa valutazione del collegio sul rispetto dei principi di ragionevole durata del processo - viene rinviata d'ufficio ad altra data per essere trattata con rito ordinario al termine del periodo emergenziale;

6. i processi rinviati e non trattati durante il periodo dell'emergenza sanitaria vanno fissati prioritariamente nella programmazione del secondo semestre 2020;

Matera, 11 maggio 2020



VETRONE LANFRANCO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/CF:IT-80184430587
11.05.2020 08:40:52 UTC

Il Presidente
(Dott. Lanfranco Vetrone)

Si affigga nell'Ufficio ed inoltri:

al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria

Al Presidente della CTR - Basilicata - Potenza

al Direttore della Giustizia Tributaria - Dipartimento delle Finanze del MEF - Roma

ai Giudici della Commissione

al Direttore di Segreteria ed al Personale di segreteria

al Presidente del COA di Matera

al Presidente dell'ODCEC di Matera

*Ai Presidenti degli Ordini dei professionisti abilitati all'assistenza tecnica
dinanzi alle commissioni tributarie di Matera*

ALL'Agenzia delle Entrate - Matera

ALL'Agenzia delle Entrate Riscossione - Matera

Al Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto - Matera

Alla C.C.I.A.A - Matera

Alla Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata - Potenza

ALL'ANCI - Basilicata - Potenza

In Segreteria
Matera, il 11 MAG. 2020
Il direttore
(dr. Nicola Borreggine)

